

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso del lavoro: precisazioni sulla nullità

Per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei documenti ad esso allegati, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa.

Tribunale di Pescara, sezione lavoro, sentenza del 26.01.2016, n. 64

...omissis...

Con il ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., depositato in data 09.08.2013 (a seguito della declaratoria di incompetenza del 25.07.2013 del Giudice del Lavoro del Tribunale, inizialmente adito), il ricorrente, xxxxxxxxx Service s.r.l. esponendo di aver prestato attività lavorativa, di natura subordinata, in favore della resistente dal 19.11.2008 al 28.02.2009, dal 15.04.2009 al 08.08.2009 ed infine dal 01.10.2009 al

31.10.2009 in forza di contratti a termine succedutisi nel tempo, svolgendo mansioni di Autista, con inquadramento al terzo livello del CCNL Nettezza Urbana; di essersi occupato della raccolta e smaltimento dei rifiuti concernenti prodotti farmaceutici dismessi da farmacie private dislocate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia, Barletta, Andria, Trani, Matera, Teramo, Chieti, Isernia e L'Aquila; di aver effettuato, per l'intera durata del rapporto, lavoro straordinario ben oltre le ore di lavoro riportate nella busta paga, come attestato dai modelli F.I.R. sottoscritti dal ricorrente unitamente ai farmacisti, redatti al momento del ritiro dei farmaci presso le farmacie e consegnati alla resistente; di essere quindi creditore della resistente della complessiva somma di Euro 11.076,58 (come da conteggi allegati al ricorso), al lordo delle trattenute di legge, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con memoria depositata il 5 novembre 2013 la società convenuta si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, la nullità della domanda, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto.

Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, svolta l'istruttoria, la causa è stata discussa all'udienza del 26.01.2016.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Preliminarmente, tuttavia, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla convenuta atteso che la Corte di Cassazione ha affermato che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei documenti ad esso allegati, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839).

Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato al ricorso un conteggio indicante il monte ore di lavoro mensile osservato (a suo dire ben superiore a quello contrattualmente previsto) ed ha spiegato, nel corpo dell'atto, il criterio adottato per il computo, sulla base dei dati evincibili dai moduli xxxxxxxxx giornalieri. In particolare, sostiene il ricorrente che sommando all'orario indicato nel xxxxx al primo ritiro della giornata, il tempo occorrente per raggiungere la località ove è ubicata la farmacia e, parallelamente, sommando il tempo necessario per il ritorno al luogo di ricovero dell'automezzo all'orario indicato nel xxxx all'ultimo ritiro effettuato, è possibile calcolare l'effettivo orario di lavoro svolto in ogni singolo giorno di lavoro, in ossequio al disposto dell'art. 16 del CCNL di categoria, secondo il quale "Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero". Nel caso in esame, dunque, questo giudice ritiene sia possibile individuare sia i fatti che le ragioni poste alla base del ricorso ed in ordine ai quali ben la resistente ha potuto articolare le proprie difese.

Quanto al merito, non può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste a titolo di straordinario, poiché il ricorrente non ha fornito la prova rigorosa delle ore di lavoro effettivamente prestate, infatti come noto "Sul lavoratore che domandi la corresponsione d'emolumenti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, incombe il rigoroso onere della prova delle ore effettivamente lavorate". (Trib. Milano 9/1/2009, Est. R., in Orient. giur. lav. 2009, 51) "Spetta al lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del lavoro effettuato oltre l'orario normale di lavoro provare i fatti che testimoniano lo svolgimento delle prestazioni

straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già risultanti come retribuite dalle buste paga prodotte in causa. Pertanto la domanda non basata su fatti che ne dimostrano la fondatezza non può essere accolta". (Trib. Milano 12/8/2003, Est. Riva Crugnola, in Lav. nella giur. 2004, 87).

L'istruttoria svolta, infatti, non ha confermato le ore di lavoro straordinario indicate dal ricorrente nei propri conteggi. Il teste di parte ricorrente Ca. Gi. Sa., collega di lavoro, affiancato all'odierno ricorrente per istruirlo, ha negato la maggior parte delle circostanze capitolate dal ricorrente, dichiarando che gli autisti erano liberi di organizzare autonomamente il giro delle farmacie e negando che il ricorrente avesse effettuato lavoro straordinario. Lo stesso teste ha chiarito che la giornata di lavoro andava mediamente dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e dalle 17,00 alle ore 20,00, corrispondente all'orario di apertura della farmacie; che la zona effettiva di lavoro di competenza del ricorrente era prevalentemente nella provincia di Bari e che quando si recava in provincia di Lecce aveva la possibilità di pernottare a spese dell'azienda; che il ricorrente si recava a Montesilvano per lo scarico non due volte alla settimana ma soltanto una ed in tali occasioni non era tenuto a scaricare il mezzo poiché a tali attività provvedevano i magazzinieri; che il viaggio a Pomezia avveniva circa due volte l'anno con la possibilità di pernottare a spese dell'azienda. Le medesime circostanze sono state riferite anche dai testi di parte resistente.

Né può desumersi, in mancanza di ulteriori riscontri istruttori, il monte ore mensile e giornaliero osservato dal ricorrente sulla sola base dei xxx. Deve osservarsi, innanzitutto, che trattasi di documentazione redatta dallo stesso ricorrente in ordine alla quale il teste Ca. ha anche riferito che l'Appruzese era solito commettere errori di compilazione. Neanche la disposta xxxxx ha consentito di sapere quale sarebbe stata, per ciascun giorno di lavoro, la durata effettiva, e dunque il suo momento iniziale e quello finale, non consentendo di verificare se vi sia stato eventuale superamento della durata del lavoro giornaliero ordinario. Dalla disposta C.T.U. emerge infatti che le ipotesi ricorrenti sono due: o "inizio trasporto" e "consegna" risultano avvenute nella stessa giornata, oppure (quasi sempre) in due giorni differenti; in tale seconda ipotesi è evidente che nessun elemento può desumersi, poiché trattasi di attività svolte in due giornate lavorative differenti, mentre, in ordine alla prima ipotesi, l'arco di tempo intercorrente fra "inizio trasporto" e "consegna" risulta comunque contenuto nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.

In ogni caso a prescindere dalle circostanze sopra riportate l'istruttoria non ha confermato con precisione le ore di straordinario indicate nei conteggi e pertanto la relativa domanda non può essere accolta.

In ordine alle spese di lite, il rigetto dell'eccezione di nullità della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, comprese le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto.

pqm

Rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese le spese di C.T.U.

Pescara, 26.01.2016

Depositata in Cancelleria il 26/01/2016